



**ISTITUTO REGIONALE
PER IL CREDITO
ALLA COOPERAZIONE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n.5467

SEDUTA N. 961 giorno : 29 mese: Marzo anno: 2018

(Convocazione: nota prot. n.14288/Pres del 22.03.2018)

PRESENTI

Presidente f.f. Avv. Adolfo LANDI

Consigliere Dott.ssa Angela PERUCA

Collegio dei Revisori dei Conti:

Presidente f.f. Dott.ssa Anna LO CASCIO

Direttore Generale Avv. Vincenzo MINI'

Segretario Dott. Giacomo TERRANOVA

Assenti: Dott. Giuseppe PEDALINO, Revisore;

Dott.ssa Grazia GENOVA, Revisore.

**OGGETTO: Cessazione rapporto di lavoro Avv. Alfredo Ambrosetti –
Recupero del credito vantato dall'Istituto.**



CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO AVV. ALFREDO AMBROSETTI

RECUPERO DEL CREDITO VANTATO DALL'ISTITUTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L.R. n. 12/63 e s.m.i;

VISTO lo Statuto dell'IRCAC;

VISTA la delibera commissariale d'urgenza n. 1799 del 18.12.2012, ratificata nella seduta commissariale del 27.12.2012 con atto deliberativo n. 3296, divenuta esecutiva per il decorso del termine, con la quale, per tutte le motivazioni ivi indicate, si è preso atto che in data 06.12.2012 la Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro nella controversia di lavoro contraddistinta con il n. 1388/11 R.G., promossa dall'Avv. Vincenzo Minì, contro l'IRCAC, l'Assessorato Regionale Alle Attività Produttive, l'Avv. Alfredo Ambrosetti ed il Dott. Carmelo Bonfissuto con ricorso notificato all'Istituto in data 07.09.2011, ha pronunciato la sentenza n. 2710/12, esecutiva ex lege, con la quale è stato dichiarato : *il diritto di Vincenzo Minì ad essere nominato Direttore Generale in prova dell'IRCAC dal 29/10/2005 con il riconoscimento del relativo trattamento giuridico ed economico*” e conseguentemente, in ottemperanza al predetto dispositivo, esecutivo ex lege:

- 1) il predetto Avv. Vincenzo Minì è stato nominato Direttore Generale in prova dell'IRCAC dal 29/10/2005 con immediata attribuzione delle relative funzioni e poteri;
- 2) è stata disposta la contestuale cessazione dal servizio dell'Avv. Alfredo Ambrosetti quale Direttore Generale dell'IRCAC,

funzione rivestita a decorrere dal 03.11.2006;

- 3) è stato dato mandato al Servizio Personale, per quanto concerne la suddetta cessazione del rapporto di lavoro, di compiere tutti i relativi atti consequenziali;

VISTA la nota A.R, prot. n.U/PRES/0013235/12 del 18.12.2012 con la quale nel trasmettere all'Avv. Alfredo Ambrosetti la predetta delibera commissariale d'urgenza n. 1799/2012, è stato allo stesso comunicato che: *"per tutte le motivazioni nello stesso atto indicate, la S.V. viene, ad ogni effetto di legge, da tale data dichiarato cessato dal servizio"*;

VISTO il ricorso al TARS-Palermo ed il connesso ricorso per motivi aggiunti proposto dall'Avv. Ambrosetti con ricorso notificato in data 18.02.2013, tendente all'annullamento della sopra richiamata delibera commissariale d'urgenza n. 1799/2012, conclusosi con sentenza d'inammissibilità n.01105/13 depositata presso la competente cancelleria in data 14.05.2013 contenente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge;

VISTO il giudizio proposto innanzi la Corte di Cassazione dall'Avv. Alfredo Ambrosetti contro l'Avv. Vincenzo Minì e nei confronti dell'IRCAC, dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive e del Dott. Bonfissuto Carmelo, finalizzato alla cassazione della citata sentenza n. 2710/2012 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro in data 06.12.2012, definitosi favorevolmente per l'Ente e per le parti convenute con sentenza n.615/2017 depositata

presso la competente cancelleria in data 12.01.2017, contenente altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controparti per € 3.100,00 ciascuna di cui € 100,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge;

VISTA tutta l'attività giudiziale posta in essere dall'Avv. Ambrosetti, ai sensi della L.92/2012 contro l'IRCAC e l'Avv. Vincenzo Mini, in dipendenza della suddetta dichiarata cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto con l'Ente, da ultimo definitasi favorevolmente per l'Ente e la parte convenuta con sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 851/2017, depositata presso la competente cancelleria in data 16.01.2017 contenente altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controparti per €3.100,00 ciascuna di cui € 100,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge;

VISTA la relazione del Servizio Personale del 28.01.2014 avente ad oggetto: "Competenze di fine rapporto Avv. Ambrosetti" dalla quale emerge un credito vantato dall'Istituto nei confronti dello stesso pari ad € 74.334,73 per le causali nello stessa indicate;

VISTA la nota A.R. prot. U/0001699/14 del 24.02.2014 indirizzata all'Avv. Alfredo Ambrosetti, ricevuta in data 27.03.2014, con la quale è stato trasmesso allo stesso per eventuali osservazioni un prospetto riepilogativo contenente la specifica delle competenze di fine rapporto e delle distinte trattenute relative alla citata cessazione del rapporto di lavoro da cui risulta un debito a suo carico pari ad € 74.334,73;

VISTA la nota A.R. prot. U/0006150/14 del 10.07.2014 indirizzata all'Avv. Alfredo Ambrosetti, avente ad oggetto: "Competenze di fine rapporto Credito IRCAC – Costituzione in mora" con la quale, in mancanza di proposte osservazioni in ordine al contenuto della suddetta nota, il medesimo è stato diffidato a pagare in favore dell'IRCAC il citato importo di € 74.334,73 a suo carico;

VISTA la decisione assunta dal CdA nella seduta n. 954 del 31.08.2017, con cui, in considerazione del manifestato disagio avanzato dagli Avvocati del Servizio legale dell'Ente come da nota del 12.07.2017 è stato disposto di acquisire tre preventivi di spesa, da richiedere all'Avv. Salvatore Pensabene Lioni (difensore dell'IRCAC nel complesso contenzioso con l'ex direttore e nel giudizio per revocazione avverso la sentenza n. 851/17 in atto pendente in Cassazione) e ad altri due avvocati iscritti nell'Albo pubblicato dall'Istituto, per una comparazione dei costi da sostenere per il recupero del credito complessivo vantato nei confronti dell'Avv. Alfredo Ambrosetti;

VISTO che in ottemperanza a tale decisione, sono stati invitati a presentare il preventivo *de quo* sia il predetto difensore dell'Ente sia gli avvocati infra elencati, individuati tra i patrocinanti in cassazione inclusi nella sezione lavoro dell'elenco pubblicato sul sito dell'IRCAC, nel rispetto del criterio di rotazione e secondo lo scorrimento in ordine alfabetico;

TENUTO CONTO che gli Avvocati Salvatore Pensabene Lioni e Andrea Avola hanno declinato l'invito;

VISTI i preventivi presentati dagli gli avvocati:

- Avv. Rosalba Basile – preventivo del 18/10/2017,
- Avv. Giuseppe Bono - preventivo del 10/11/2017,
- Avv. Claudio Calafiore - preventivo del 15/11/2017;

VISTO che detti preventivi risultano redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 10 "AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI" del Regolamento - "Avviso per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio ad avvocati esterni e per l'istituzione del relativo albo" (approvato con delibera n.4797 del 12 Aprile 2016 e modificato con delibera n.5246 dell'8 Giugno 2017) pubblicato sul sito web dell'Istituto, in base al quale *"...Al professionista incaricato sarà riconosciuto un compenso per l'attività prestata, determinato sulla base dei valori di riferimento previsti dalle Tabelle dei compensi professionali degli Avvocati, allegato al decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n.55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247) sotto il parametro minimo stabilito ovvero sulla base di intervenute nuove tabelle ministeriali con le previste decurtazioni del 50%.*

VISTO che il preventivo dell'Avv. Calafiore prevede una ulteriore riduzione sul compenso relativo ad alcune delle eventuali attività professionali da espletare, in percentuale del 10% o del 20 %;

VISTO che il preventivo dell'Avv. Rosalba Basile è stato *"redatto nei minimi tabellari (DM 55/14) decurtati del 50% con (ulteriore)*

ribasso pari al 5%” sul compenso per tutta l’attività professionale relativa ai possibili procedimenti da intraprendere sia per la formazione del titolo esecutivo sia per il recupero coattivo dei crediti;

CONSIDERATO che il preventivo presentato dall’Avv. Rosalba Basile risulta più conveniente;

VISTA la relazione del Servizio Legale;

SENTITO il Direttore Generale;

ALL’unanimità

DELIBERA N.5467

Per i motivi di cui in premessa ed a tutela delle ragioni di credito dell’Istituto:

A) di incaricare l’Avv. Rosalba Basile di procedere al recupero coattivo del complessivo credito vantato dall’Istituto nei confronti dell’Avv. Alfredo Ambrosetti a seguito della dichiarata cessazione del suo rapporto di lavoro secondo la quantificazione aggiornata per sorte capitale ed accessori che verrà alla stessa trasmessa.

L’incarico concerne:

- 1) Il recupero delle spese giudiziali liquidate con sentenze Corte d’Appello di Palermo n. 238/15, Corte di Cassazione n. 615/17 e Corte di Cassazione n. 851/17 pari a complessivi € 7.200,00 oltre accessori.

Per tale attività professionale prestata in favore dell’Istituto, verrà riconosciuto il compenso indicato nel preventivo

assunto al protocollo il 18-10-2017 al n.7419 dell'Avv. Rosalba Basile *"redatto nei minimi tabellari (DM 55/14) decurtati del 50% con (ulteriore) ribasso pari al 5%"* oltre IVA e CPA come per legge, rimborso forfettario spese generali (15%) e rimborso spese vive;

2) Il recupero del credito discendente dai contratti di cessione del V° dello stipendio, pari ad € 74.334,73 oltre accessori, mediante l'instaurazione di un procedimento monitorio, nonchè, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo emesso, la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare eventuale domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'IRCAC nel giudizio di primo grado contro Ambrosetti Alfredo, ed altresì la fase esecutiva relativa al recupero del credito de quo;

Per l'ottenimento del decreto ingiuntivo verrà riconosciuto alla citata professionista un compenso di € 553,31 oltre IVA e CPA e rimborso delle spese vive, mentre per l'ulteriore attività professionale prestata in favore dell'Istituto, a seguito di eventuale proposizione da parte del debitore di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e per la sopra richiamata fase esecutiva, verrà alla stessa riconosciuto il compenso indicato nel preventivo assunto al protocollo il 18-10-2017 al n.7419 dell'Avv. Rosalba Basile *"redatto nei minimi tabellari (DM 55/14) decurtati del 50% con (ulteriore) ribasso pari al 5%"* oltre IVA e CPA come per legge, rimborso forfettario



spese generali (15%) e rimborso spese vive;

B) di dare mandato all'Ufficio di Staff della Presidenza, con il supporto del Servizio Personale, di trasmettere all'Avvocato Rosalba Basile la relativa documentazione, nonché un conteggio aggiornato con la specifica anche delle somme giudizialmente liquidate in favore dell'Istituto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE F.F.